



Martedì 16 Novembre 2021

Composizione negoziata crisi d'Impresa

Il [D.L. 24 agosto 2021 n. 118](#) [1], recante *“Misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia”*, pubblicato nella G.U. n. 202 del 24 agosto 2021 e convertito con modificazioni dalla L. 21 ottobre 2021 n. 147, ha introdotto il nuovo istituto della **composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa**.

La nuova procedura sarà operativa dal **15 novembre 2021** e rappresenta uno strumento di ausilio alle imprese in difficoltà, finalizzato al superamento delle condizioni di crisi.

Possono avvalersi di tale procedura, **su base volontaria**, gli imprenditori commerciali e agricoli che si trovano in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza, per i quali esiste la ragionevole perseguibilità di un risanamento.

Gli imprenditori potranno così essere affiancati da un **esperto**, terzo ed indipendente, munito di specifiche competenze e con una formazione certificata, che sarà nominato da apposita Commissione.

L'esperto avrà il compito di agevolare le trattative con i creditori ed altri soggetti interessati, nella prospettiva del risanamento dell'impresa.

L'istanza di accesso alla procedura dovrà essere presentata dall'imprenditore al Segretario Generale della Camera di Commercio territorialmente competente, in base al criterio della sede legale, tramite l'apposita **Piattaforma telematica nazionale**, di prossima attivazione, che sarà raggiungibile all'indirizzo: www.composizionenegoziata.camcom.it [2]

Ultima modifica: Martedì 16 Novembre 2021

Condividi

Reti Sociali

Quanto ti è stata utile questa pagina?

Media: 1 (3 votes)

Rate

ARGOMENTI**Source URL:** <https://www.br.camcom.it/notizie/composizione-negoziata-crisi-dimpresa>**Collegamenti**[1] <https://www.normattiva.it/eli/stato/DECRETO-LEGGE/2021/08/24/118/CONSOLIDATED>[2] <http://www.composizionenegoziata.camcom.it/>